



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Roberto **ANGIONI** Giudice relatore

Daniela **ALBERGHINI** Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **32603** del registro di segreteria,
promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione
Veneto nei confronti di:

CAPPADONA FRANCO, nato a Librizzi (ME) in data 7 maggio 1957 e
residente in Piove di Sacco (PD), Via Beolco, n. 19 (C.F. CPP FNC 57E07
E571Q) rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Attilio De Martin del
Foro di Padova (C.F. DMR GNN 68S20 G642E), per elezione domiciliato
presso lo studio legale del difensore in Padova, Via Altinate, n. 29 (indirizzo
pec: giovanniattilio.demartin@ordineavvocatipadova.it);

Visti l'atto di citazione in riassunzione della Procura Regionale, depositato
presso questa Sezione Giurisdizionale in data 26 settembre 2025 e relativi
allegati;

	Viste le memorie di costituzione in giudizio depositate dal convenuto a mezzo dell'Avv. Giovanni Attilio De Martin in data 10 gennaio 2026 e relativi allegati;	
	Esaminati gli atti tutti della causa;	
	Uditi , nella pubblica udienza del 12 febbraio 2026 - celebratasi con l'assistenza del segretario Doriana Tornielli e data per letta la relazione del magistrato relatore - il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore generale Francesca Dimita e l'Avv. Giovanni Attilio De Martin per il convenuto.	
	FATTO	
	1. Con atto di citazione depositato in data 26 settembre giugno 2025 in riassunzione del giudizio G31827 - conclusosi con sentenza di questa Sezione n. 83/2023, riformata in grado d'appello - la Procura erariale conveniva in giudizio il Sig. CAPPADONA Franco, Luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, attualmente in quiescenza, per vederlo condannare al risarcimento del danno all'immagine cagionato al Ministero della Difesa – Arma dei Carabinieri, nella misura di euro 100.000,00 oltre accessori e spese.	
	2. A tal fine, a supporto della domanda, il requirente riportava per esteso l'atto di citazione del giudizio, con il quale era stato dedotto quanto segue:	
	a) con nota n. 2980/2-2017 del 13 febbraio 2018, il Comando Legione Carabinieri “Veneto” aveva segnalato al proprio Ufficio, ai sensi dell’art. 53 r.d. n. 1214/1934, l’avvio di un procedimento penale, di grande risonanza mediatica, a carico dell’odierno convenuto, il quale era accusato di avere rivelato informazioni d’ufficio - acquisite in ragione del ruolo svolto	
	2	

	all'epoca dei fatti di responsabile della Sezione di Polizia Giudiziaria dei	
	Carabinieri presso la Procura della Repubblica di Padova - a soggetti	
	coinvolti in indagini penali, allo scopo di aiutarli ad eludere le	
	investigazioni;	
	b) il relativo procedimento penale, incardinato dinanzi al Tribunale di	
	Padova, si era concluso con la sentenza n. 2074/2018, con il quale	
	CAPPADONA Franco era stato condannato alla pena di 2 anni e 5 mesi di	
	reclusione per i reati di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio ex	
	art. 326 c.p. e di favoreggiamento personale ex art. 378 c.p., aggravato	
	dall'aver commesso il fatto con abuso dei doveri inerenti alla funzione di	
	pubblico ufficiale ex art. 61 n. 9 c.p. Tale decisione era stata confermata	
	dalla sentenza n. 912/2020 della Corte di appello di Venezia, divenuta	
	irrevocabile in data 02.03.2021, a seguito di rigetto del ricorso per	
	Cassazione presentato dal CAPPADONA;	
	c) tanto considerato, la Procura contestava al convenuto un pregiudizio	
	erariale sotto il profilo del danno all'immagine, ritenendo sussistere e	
	pienamente integrati i presupposti a tal fine previsti dall'art. 51, comma 7,	
	c.g.c.;	
	d) non essendo decorso il termine prescrizione di legge, i fatti addebitati al	
	CAPPADONA risultavano comprovati dagli esiti dell'indagine penale,	
	acquisiti all'istruttoria erariale: in particolare, nel corso di conversazioni	
	telefoniche con la sig.ra Bertipaglia (oggetto di intercettazione), il	
	convenuto aveva rivelato che erano in atto investigazioni di polizia	
	giudiziaria su Giancarlo Galan, come effettivamente stava accadendo, e	
	analogo comportamento il convenuto aveva tenuto per favorire o comunque	
	3	

	per aiutare altri soggetti ad eludere le indagini (Pinato, Capparotto, Luise e Sartori);	
	e) il danno all’immagine della P.A. doveva ritenersi sussistente per il grave <i>vulnus</i> provocato all’onore e al prestigio dell’Amministrazione e per il <i>clamor fori</i> provocato dalla diffusione di articoli di stampa, i quali avevano	
	riportato, con dovizia di particolari, la vicenda della rivelazione di atti di	
	indagine da parte di un soggetto non soltanto appartenente alle forze	
	dell’ordine, ma anche incaricato di funzioni di polizia giudiziaria e, per	
	questa ragione, in possesso di informazioni coperte da segreto istruttorio;	
	f) nel censurare la condotta dolosa del convenuto, qualificata dalla coscienza	
	e volontà di tenere una condotta illecita (accertata in sede penale) e di	
	arrecare un pregiudizio alla funzione svolta oltre che al decoro dell’Arma	
	(quale conseguenza del tutto prevedibile del proprio agire), il danno	
	all’immagine poteva essere quantificato in via equitativa nella misura di euro	
	100.000,00, dandosi applicazione ai consolidati parametri giurisprudenziali	
	in materia, quali l’obiettiva gravità del reato accertato, la delicatezza della	
	funzione svolta dal convenuto, la sua valenza all’interno della società, la	
	reiterazione del comportamento illecito, le comprovate ripercussioni	
	negative sull’immagine dell’amministrazione di appartenenza e la grande	
	risonanza mediatica della vicenda, per effetto della ripetuta diffusione sulla	
	stampa, anche in ragione dei procedimenti penali.	
	2.1 Con il richiamato atto di riassunzione la Procura erariale ripercorreva,	
	poi, l’iter processuale dell’originario giudizio n. 31827, evidenziando che:	
	a) una volta dichiarata la contumacia del convenuto – il quale, pur a seguito	
	di regolare notifica dell’atto di citazione con le modalità previste dall’art.	
	4	

	140 c.p.c., non si era costituito in giudizio - questa Sezione giurisdizionale,	
	con sentenza n. 83/2023, lo aveva condannato al pagamento, in favore del	
	Ministero della Difesa – Arma dei Carabinieri, dell’importo di euro	
	80.000,00 a titolo di risarcimento del danno all’immagine;	
	b) tale statuizione veniva impugnata dal CAPPADONA Franco, il quale ne	
	deduceva la nullità per insanabile vizio di notifica dell’atto introduttivo, e	
	denunciava, inoltre, la violazione dell’art. 51, commi VI e VII del c.g.c., in	
	relazione all’art. 17, comma 30 ter del D.L. 78/2009, conv. nella L. 102/2009	
	in riferimento al reato oggetto di contestazione, nonché il difetto di	
	motivazione in merito alla quantificazione del danno;	
	c) con sentenza n. 88/2025, depositata in data 4 luglio 2025, la Prima	
	Sezione Giurisdizionale d’Appello - dichiarata la contumacia del Ministero	
	della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri (in verità	
	mai evocati né intervenuti nel giudizio di primo grado) - aveva accertato la	
	nullità della notificazione dell’originario atto di citazione, disponendo il	
	rinvio al Giudice di primo grado per gli adempimenti di cui all’art. 199, 1°	
	comma, lett. b) del c.g.c., demandando a quest’ultimo di provvedere anche	
	sulle spese del giudizio d’appello;	
	d) con l’atto di riassunzione di cui è causa, la Procura - ritenuta fondata	
	l’azione originariamente proposta e permanendo l’interesse erariale alla	
	definizione del giudizio - chiedeva a questa Sezione di pronunciarsi nel	
	merito della pretesa risarcitoria.	
	3. Con memoria depositata in data 10 gennaio 2026 a mezzo dell’Avv.	
	Giovanni Attilio De Martin, il convenuto contestava la domanda nuovamente	
	proposta da parte della Procura erariale: dopo aver lungamente richiamato	
	5	

	l'iter del giudizio di prima istanza e dopo aver riportato per esteso un ampio	
	stralcio della sentenza n. 88/2025 della Prima Sezione Giurisdizionale di	
	appello che aveva definito il giudizio di secondo grado, il convenuto	
	eccepiva nel dettaglio:	
	a) la necessità di sospendere il giudizio in attesa dell'intervento delle Sezioni	
	Riunite in ordine alla corretta interpretazione delle previsioni in materia di	
	danno all'immagine della Pubblica Amministrazione, a fronte del contrasto	
	giurisprudenziale sulla limitazione della loro applicabilità ai soli delitti di cui	
	al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale;	
	b) l'errata quantificazione del danno ad opera della precedente sentenza n.	
	83/2023 di questa Sezione in considerazione della limitata portata locale	
	della vicenda e della carenza motivazionale in merito ai presupposti della	
	quantificazione;	
	c) l'applicabilità della disciplina sopravvenuta di cui alla legge n.1/2026 in	
	punto di riduzione del danno nella misura del 30% del pregiudizio accertato.	
	Concludeva, dunque, nei seguenti termini: i) in via principale per il rigetto	
	della domanda; ii) in subordine, per la riduzione della quantificazione del	
	danno alla stregua della corretta applicazione dell'articolo 1226 C.C.,	
	eventualmente in combinato disposto con il potere riduttivo dell'addebito e,	
	altresì, in applicazione della L. 7 gennaio 2026, n. 1; iii) in via graduata e	
	subordinata, per l'applicazione del potere riduttivo nella sua massima	
	estensione;	
	5. All'udienza odierna le parti insistevano come da verbale nelle rispettive	
	domande ed eccezioni.	
	DIRITTO	
	6	

	6. La richiesta preliminare di sospensione del giudizio nell’attesa della	
	decisione interpretativa, da parte delle Sezioni Riunite della Corte dei conti,	
	sulla natura e sulla portata dell’art. 51, comma VI, c.g.c. - assumendo la	
	difesa la non applicabilità della previsione alla condanna intervenuta per il	
	delitto cui all’378 c.p. - risulta superata alla luce della sentenza della Corte	
	dei conti, Sezioni Riunite n.3/2026/QM/PROC del 3 marzo 2026, avente	
	valore nomofilattico per le Sezioni giurisdizionali regionali ai sensi degli	
	artt.11 e 114 e segg. c.g.c..	
	Risolvendo il contrasto di indirizzi sulla prospettata questione, dopo aver	
	lungamente tratteggiato i profili dogmatici costitutivi della fattispecie del	
	danno all’immagine, il sopra citato arresto delle Sezioni Riunite della Corte	
	dei conti ha affermato il principio secondo il quale <i>“l’art. 51, comma 7, del</i>	
	<i>Codice della giustizia contabile deve essere interpretato nel senso di</i>	
	<i>consentire la proponibilità dell’azione di responsabilità amministrativa per</i>	
	<i>danno all’immagine per i delitti, anche diversi da quelli ai quali fa rinvio</i>	
	<i>l’abrogato art. 7 della legge n. 97/2001 (Libro II, Titolo II, Capo I, c.p.), da</i>	
	<i>cui derivi come conseguenza un danno all’immagine dei soggetti di cui al</i>	
	<i>medesimo articolo 51, comma 7”,</i> così confermando l’indirizzo	
	interpretativo cui aveva ampiamente aderito, già in precedenza, questa stessa	
	Sezione giurisdizionale (<i>ex plurimis</i> , Corte dei conti Sezione giurisdizionale	
	per il Veneto sentenze n.75/2025, n.63/2024).	
	Nel complesso ordito argomentativo della decisione, risulta di particolare	
	rilevo, anche ai fini dell’odierna decisione, l’affermazione secondo la quale	
	<i>“Il danno all’immagine è da intendere, dunque, non in senso formale e</i>	
	<i>limitato alle ipotesi in cui il legislatore individui in astratto, nella</i>	
	7	

	<i>sistemazione normativa, la pubblica amministrazione quale vittima del</i>	
	<i>delitto, ma come compromissione dei beni giuridici dell'integrità,</i>	
	<i>funzionalità, imparzialità e buon andamento, in relazione a tutte le possibili</i>	
	<i>ripercussioni negative sull'immagine dell'ente pubblico.</i>	
	<i>Pertanto, riportando al centro della questione la tutela dei valori</i>	
	<i>fondamentali, il Collegio ritiene che l'entrata in vigore del codice di</i>	
	<i>giustizia contabile abbia ancorato la risarcibilità del danno all'immagine a</i>	
	<i>tutti i “delitti commessi a danno” della P.A., come previsto dall’art. 51, co.</i>	
	<i>7, c.g.c.</i>	
	<i>Tale locuzione deve essere definita - come anche richiesto dalla Corte</i>	
	<i>costituzionale nella su ricordata sentenza n. 191 del 2019 - e va, ad avviso</i>	
	<i>del Collegio, intesa quale tutela dell'immagine della pubblica</i>	
	<i>amministrazione nei suoi aspetti funzionali, presidiati dai canoni</i>	
	<i>dell'imparzialità e del buon andamento di cui all’art. 97 Cost., anche avuto</i>	
	<i>riguardo all’adempimento dei doveri dei pubblici impiegati di svolgere le</i>	
	<i>pubbliche funzioni con disciplina e onore e al servizio esclusivo della</i>	
	<i>Nazione (art. 54 Cost. e 98 Cost.)”.</i>	
	<i>Per quanto sopra, deve concludersi che - anche in ipotesi di condanna</i>	
	<i>intervenuta per reati diversi da quelli dei pubblici ufficiali contro la pubblica</i>	
	<i>amministrazione di cui al Capo I, Libro II, titolo II del codice penale e, per</i>	
	<i>quanto qui rileva, anche in ipotesi di condanna passata in giudicato per il</i>	
	<i>reato di favoreggiamento personale ex art. 378 c.p. - è ammissibile l’azione</i>	
	<i>erariale per danno all'immagine, fermo restando che la proponibilità</i>	
	<i>dell’azione oggi proposta dalla Procura regionale era comunque assicurata</i>	
	<i>dalla stretta connessione del reato di favoreggiamento con il reato proprio di</i>	
	8	

		cui all'art. 326 c.p. (rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio).	
		7. Ciò posto, nel merito, risultando integrati i presupposti dell'illecito contabile contestato, la domanda è parzialmente fondata e a seguito di quantificazione in via equitativa del danno, merita accoglimento entro il limite di euro 80.000,00.	
		7.1 Dando applicazione a quanto affermato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti e sopra riportato in modo esteso, il Collegio osserva che è possibile ravvisare la sussistenza di un danno all'immagine dell'Amministrazione tutte le volte in cui la condotta criminosa considerata dal legislatore nelle norme di riferimento abbia causato una effettiva compromissione della reputazione dell'Ente danneggiato: il danno all'immagine, infatti, si sostanzia in un danno erariale derivante dalla lesione del buon andamento della P.A., la quale, a causa della condotta illecita dell'agente pubblico, perde credibilità e affidabilità all'interno e all'esterno della propria organizzazione, ingenerando la convinzione che i comportamenti patologici posti in essere dai singoli agenti pubblici siano un connotato usuale dell'ente pubblico di riferimento (in tal senso, <i>ex plurimis</i> , Corte dei conti Sez. Veneto n. 97/2024).	
		E ciò è certamente accaduto nel caso di specie, in cui il convenuto è stato condannato con sentenza del Tribunale di Padova n. 2074/2018 del 17.12.2018, passata in giudicato in data 4.3.2021 (a seguito di rigetto del ricorso per Cassazione), per aver commesso, in forma aggravata, reati di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio <i>ex art. 326 c.p.</i> e di favoreggiamento personale <i>ex art. 378 c.p.</i>	
		7.2 Venendo alla quantificazione del danno, ritiene il Collegio non	
		9	

	meritevoli di apprezzamento le difese del convenuto, il quale assume che a	
	fini risarcitori la limitata diffusione in ambito locale della notizia della	
	condanna importerebbe la necessità di ridurre la quantificazione rispetto a	
	quanto già effettuato dalla precedente sentenza di questa Sezione n. 83/2023.	
	7.2.1 Va, in primis, rilevato che il presente giudizio non ha ad oggetto la	
	revisione della precedente sentenza n. 83/2023 di questa Sezione, annullata	
	in appello, e che, dunque, il Collegio deve provvedere – con la presente	
	pronuncia – ad una nuova e autonoma valutazione della fattispecie e, quindi,	
	ad una rinnovata e autonoma quantificazione del danno.	
	Al riguardo, va considerato che, contrariamente alle tesi difensive, la	
	diffusione della notizia della condanna del sig. CAPPADONA, ben lungi	
	dall’aver avuto limitata portata locale, ha goduto di ampia risonanza	
	mediatica anche in considerazione dell’importanza delle indagini nell’ambito	
	delle quali si inseriva la condotta criminosa accertata dal Giudice penale,	
	come adeguatamente comprovato dalle allegazioni documentali in atti (è poi	
	sufficiente considerare l’ampia diffusività che oggi gli organi di stampa	
	assicurano mediante la loro pubblicazione e diffusione anche nell’edizione	
	on-line).	
	7.2.2. Inoltre, con riferimento alla sussistenza del danno all’immagine della	
	p.a., la giurisprudenza contabile ha anche recentemente ribadito che “ <i>il</i>	
	<i>diritto all’immagine della p.a. tutela un bene-valore coessenziale</i>	
	<i>all’esercizio delle pubbliche funzioni, la cui lesione determina la rottura</i>	
	<i>degli intimi sentimenti di affidamento e di appartenenza alle istituzioni che</i>	
	<i>giustificano la stessa collocazione dello Stato Apparato e degli altri Enti, e</i>	
	<i>specialmente degli Enti Territoriali (quali enti “esponenziali” della</i>	
	10	

collettività residente nel loro territorio), tra “le più rilevanti formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità dell’uomo”, ex art. 2 cost. (cfr Sez. III d’appello n. 143/2009; SS.RR. n. 1/2011). La lesione di tale bene (prestigio e immagine) causa l’evento dannoso da risarcire. È evidente, pertanto, che il clamore mediatico, e la risonanza del fatto, non integrano la lesione ma ne indicano la dimensione.” (Corte dei conti, seconda Sezione centrale di appello n. 34/2026 e giurisprudenza ivi richiamata).

Ne deriva dunque, che il clamore mediatico e la risonanza del fatto possono certamente incidere sulla quantificazione del danno all’immagine cagionato alla P.A., ma il danno rimane comunque risarcibile anche in assenza di *clamor fori*, in quanto esso deriva direttamente dal comportamento illecito del dipendente (e non dalla diffusione dell’illecito stesso che ne dà la stampa): infatti *“la lesione dell’immagine della p.a., determinata dalla dolosa violazione degli obblighi di correttezza e di fedeltà posta in essere mediante comportamenti illeciti aventi rilievo penale, può verificarsi anche senza alcuna eco mediatica dei medesimi (ex multis, Sez. II app. n. 250/2019, n.178/2020, n. 183/2020, n.290/2020, n. 181/2019, n. 563/2018, n. 271/2017; Sez. I app. n. 376/2023, n.490/2021, n.283/2023)”* in quanto, *“il clamore e la risonanza non integrano la lesione ma ne indicano la dimensione” dal momento che essa può sostanziarsi “sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell’agire delle persone fisiche che ricoprono gli organi della persona giuridica o dell’ente e, quindi, nell’agire dell’ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l’ente di norma interagisca”*

	propri doveri d’ufficio approfittando della propria posizione, la quale – pur	
	in mancanza di un coinvolgimento diretto nell’attività investigativa – gli	
	consentiva di avere, comunque, cognizione di fatti riservati in ragione	
	dell’assoluta fiducia degli inquirenti nella sua persona e nel suo ruolo	
	istituzionale. L’odierno convenuto poté, infatti, avere accesso ad	
	informazioni riservate in quanto responsabile, da lungo tempo, della Sezione	
	di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri presso la suddetta Procura nonostante	
	l’unità operativa di appartenenza si stesse occupando di investigazioni su	
	fatti di associazione a delinquere a fini di riciclaggio affidate dalla Procura di	
	Padova (come riscontrato nella sentenza di condanna del Tribunale di	
	Padova n.2074/2018, capo d’imputazione n.6) e non anche delle attività	
	d’indagine sulla vicenda MOSE (attribuite alla Guardia di Finanza dalla	
	Procura della Repubblica di Venezia, capi d’imputazione nn.2-3 della	
	sentenza di condanna) e di quelle relative a fatti di turbativa d’asta (attribuite	
	ad altro reparto dei Carabinieri da parte della Procura di Padova, capi	
	d’imputazione nn.4-5 della sentenza di condanna).	
	7.3 La lesione all’immagine derivata all’Arma dei Carabinieri, destinata	
	istituzionalmente al servizio della collettività proprio in funzione di garanzia	
	del rispetto delle leggi e, nel caso di specie, incaricata di svolgere indagini	
	penali alle dirette dipendenze della magistratura inquirente, è,	
	intuitivamente, gravissima, avendo coinvolto proprio il nucleo essenziale	
	delle funzioni investigative svolte dall’Arma, la cui efficacia è connessa a	
	rigorosi presupposti di segretezza dei quali gli investigatori devono essere i	
	primi responsabili.	
	Lo sviamento e lo svilimento della delicata funzione inquirente sono dunque	
	13	

	certamente gravi ogni qual volta vengano rivelate notizie di tale segretezza,	
	ma lo sono ancor di più, evidentemente, con conclamata lesione del prestigio	
	e dell'onore dell'Amministrazione di appartenenza, quando tale segretezza è	
	violata per ragioni personali e con lo scopo di informare e anzi favorire i	
	soggetti coinvolti nell'indagine: alla ridetta condotta di rivelazione di notizie	
	riservate in merito all'esistenza di investigazioni in corso, si è infatti	
	accompagnata, in questo caso, anche quella altrettanto grave del	
	favoreggiamento personale, rimasta accertata per i due capi d'imputazione	
	nn. 4 e 6 (relativamente ai soggetti coinvolti nelle indagini della Procura di	
	Venezia sul MOSE e a quelli coinvolti dalle indagini della Procura di Padova	
	sulla turbativa d'asta), avendo il sig. CAPPADONA Franco aiutato gli	
	indagati a eludere gli accertamenti disposti nei loro confronti, come appunto	
	si legge nella motivazione della condanna penale.	

	7.4 La particolare lesività della condotta - reiterata, in favore di diversi	
	soggetti e in un lungo arco temporale che va dall'aprile 2013 (vicenda	
	MOSE, indagine della Procura di Venezia) al luglio 2013 (indagine per	
	turbativa d'asta della Procura di Padova) e, poi, fino al gennaio 2014	
	(indagine per il reato di associazione a delinquere a fini di riciclaggio della	
	Procura di Padova) - è quindi da valutarsi con estremo rigore: non si è	
	trattato di una, pur grave, generica violazione dei doveri di riservatezza	
	connessi al proprio ufficio o della rivelazione di notizie riservate	
	occasionalmente acquisite nell'esercizio di attività istituzionali, ma della	
	sistematica e prolungata ripetizione di comportamenti illeciti, tenuti in	
	funzione dell'appartenenza a un settore operativo specificamente incaricato	
	di collaborare con l'autorità giudiziaria per l'accertamento e la repressione	

	dei reati. Tale condotta ha avuto notevolissima incidenza sull'attività	
	investigativa e ha determinato lo sviamento, a fini egoistici e in favore degli	
	stessi soggetti sottoposti all'indagine penale, di una fondamentale funzione	
	pubblica, con conseguente compromissione dell'onore e del decoro	
	dell'Arma di appartenenza.	
	7.5 Quanto all'elemento psicologico, la reiterazione nel tempo della condotta	
	e le peculiari modalità operative descritte nella sentenza di condanna, quali	
	l'utilizzo di conversazioni in codice (per quanto elementare) o la particolare	
	attenzione in altri casi per evitare colloqui telefonici e preferire quelli in	
	presenza, denotano la piena consapevolezza della gravità dei propri	
	comportamenti oltre che la particolare intensità del dolo.	
	7.6 Ritiene, dunque, il Collegio che, alla stregua delle considerazioni che	
	precedono, la quantificazione operata in via equitativa nella misura di euro	
	80.000,00, rifletta la gravità degli elementi presi a riferimento e sia	
	proporzionata alla lesività della condotta illecita tenuta, del ruolo rivestito,	
	dell'entità del fatto commesso, dell'intensità del dolo, e della diffusione	
	mediatica dei fatti, e dunque, correlativamente, del relevantissimo <i>vulnus</i> che	
	la vicenda <i>de quo</i> ha ingenerato nella fiducia nell'istituzione e nella sua	
	reputazione.	
	8. La natura dolosa della fattispecie impedisce l'applicazione della	
	previsione dell'art.1, comma 1-octies, della legge n. 20/1994, come	
	introdotto dall'art.1 della legge n.1/2026, invocata dal convenuto, nella parte	
	in cui prevede la riduzione del danno nella misura del 30% del pregiudizio	
	accertato: tale disposizione, infatti, per espressa formulazione testuale non	
	riguarda le ipotesi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento.	
	15	

	9. Quanto alla regolazione delle spese processuali, il Collegio dispone che le	
	spese del secondo grado di giudizio, la cui determinazione viene demandata	
	al Giudice del rinvio come da sentenza n. 88/2025 della Prima Sezione	
	Giurisdizionale centrale d'Appello della Corte dei conti, siano compensate ai	
	sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c. mentre le spese afferenti al presente	
	giudizio debbano seguire la soccombenza ed essere liquidate con nota in	
	marginale alla sentenza (art. 31, comma 5, c.g.c.).	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto,	
	definitivamente pronunciando:	
	1. Condanna il sig. CAPPADONA Franco al pagamento, in favore del	
	Ministero della difesa – Arma dei Carabinieri, di euro 80.000,00 (euro	
	ottantamila/00), a titolo di risarcimento del danno all'immagine.	
	Il predetto importo, da considerarsi comprensivo della rivalutazione	
	monetaria, va aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data del	
	deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo.	
	2. Compensa le spese del giudizio conclusosi con sentenza n. 88/2025,	
	depositata in data 4 luglio 2025, della Prima Sezione Giurisdizionale	
	d'Appello della Corte dei conti.	
	3. Condanna il sig. CAPPADONA Franco al pagamento delle spese del	
	presente giudizio che si liquidano come da nota a margine della sentenza.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso in Venezia, nelle Camere di consiglio del 12 febbraio e dell'11	
	marzo 2026.	
	Il Giudice relatore	Il Presidente
	16	

